

**109\*. Accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995).**

*Storia:* questo accordo è stato firmato a Roma l'1 dicembre 1995, è stato ratificato dall'Italia in base alla legge 1 luglio 1997 n. 222, è entrato in vigore in Italia l'8 giugno 1999 (comunicato 17 settembre 1998), e vi è ancora in vigore.

*Paesi aderenti:* Italia e Russia.

*Altre notizie:* la lingua ufficiale è l'inglese; il testo italiano qui pubblicato è ripreso da GU 7 ottobre 1999 n. 236; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

**Allegato relativo alla proprietà intellettuale**

Il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa, indicati in seguito come le "Parti":

convinti che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità; considerando l'esperienza positiva acquisita nello sviluppo delle relazioni scientifiche e tecnologiche esistenti tra i due Paesi e riconoscendo la necessità di un loro potenziamento; tenendo conto dei ritmi di sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e dell'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia; desiderando svolgere la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia in sintonia con le nuove condizioni politiche, economiche e sociali, collegate in particolare alle riforme economiche in Russia ed ai processi di integrazione in Europa; riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti russo-italiani nel campo della scienza e della tecnologia: hanno convenuto quanto segue:

**ALLEGATO ALL'ACCORDO: PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Ai sensi dell'Art. 6 del presente Accordo:

le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo, e delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente circa ogni evento riguardante la proprietà intellettuale, in particolare invenzioni, modelli industriali, nuove varietà vegetali, opere tutelate dal diritto d'autore, realizzati nel quadro del presente Accordo, e di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprietà intellettuale in conformità della legislazione nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità delle seguenti disposizioni:

1. *Campo di applicazione.* - 1.1. Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte, intraprese in conformità del presente Accordo, se non è convenuto altrimenti dalle Parti o dai rappresentanti da esse designati.

1.2. Ai fini del presente Accordo, nella "Proprietà intellettuale" sono inclusi i diritti previsti nell'articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta dei diritti sulle nuove varietà vegetali.

1.3. Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratto o altri strumenti giuridici, qualora necessario. Il presente Allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4. Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo, saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i rappresentanti da esse designati. In caso di necessità la controversia viene sottoposta a giudizio arbitrale in conformità delle norme di diritto internazionale. Se le Parti o i rappresentanti da esse designati non converranno diversamente per iscritto, verranno adottate le regole arbitrali dell'OMPI, ove applicabili. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle Parti e il terzo

dai due arbitri di Parte. Il luogo dell'arbitrato sarà Ginevra (Svizzera). La lingua utilizzata nella procedura di arbitrato sarà la lingua inglese. La controversia verrà risolta in conformità delle disposizioni del presente Allegato.

1.5. La scadenza o la cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato.

**2. Ripartizione dei diritti.** - 2.1. Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione di articoli tecnico- scientifici su riviste, di relazioni e di libri che costituiscono il risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo questa disposizione, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2. I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Allegato, verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse sarà assicurato il diritto di proprietà intellettuale in conformità della normativa vigente nell'istituzione ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore o scienziato, definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'istituzione ospitante.

2.2.2. Se la proprietà intellettuale è stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano tutti i diritti e i proventi su tale proprietà intellettuale nel rispettivo Paese, salvo intesa diversa. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi viene stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attività congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti conformemente al punto 2.2.1. Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale, per quanto concerne premi indennità, o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'organizzazione ospitante.

2.2.3. Indipendentemente dal punto 2.2.2 del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte, ma non è previsto dalle leggi dell'altra, al partecipante la cui legislazione nazionale assicura la tutela di questo tipo di proprietà intellettuale spettano tutti i diritti e i proventi in tutti i Paesi dove vengono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori del suddetto tipo di proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che assicura la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi in conformità con le modalità previste al punto 2.2.2.

**3. Informazioni confidenziali di lavoro.** - Se un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di lavoro", viene fornita o creata nell'ambito del presente Accordo, ciascuna delle Parti ed i suoi partecipanti debbono tutelare tale informazione conformemente alle leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione può essere identificata come "confidenziale di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione, può ricavarne un beneficio economico o ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non ne è in possesso, nonché se l'informazione non è ben nota o accessibile da altre fonti e se il suo possessore non l'ha resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.